

## **CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL SAN SEVERO DOP**

### **REGOLAMENTO INTERNO**

#### **Premessa**

In riferimento a quanto disposto dall'art. 25 dello statuto sociale ed agli effetti di una maggiore rispondenza della disciplina della produzione e valorizzazione del vino tutelato, il funzionamento tecnico del Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione del San Severo DOP (di seguito denominato Consorzio) è regolato, oltre che dalle disposizioni statutarie, dalle seguenti norme, alle quali tutti i soci all'atto dell'adesione si impegnano a rispettare.

#### **Art. 1 - Consorzio**

I dati raccolti ed in possesso del Consorzio hanno una funzione di conservazione e il loro uso è limitato in base ai disposti della normativa vigente. Il Consorzio provvede, inoltre, al regolare aggiornamento dei dati raccolti e trasmessi dai Soci eseguendo delle verifiche incrociate, se necessario, con Enti ed Istituzioni Pubbliche. Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti dai Soci, il Consorzio è autorizzato in qualunque momento ad effettuare in ogni sede i riscontri necessari.

#### **Art. 2 – Doveri dei consorziati**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 -OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI, i Soci produttori devono inviare al Consorzio, entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici competenti, copia delle denunce di variazione eventualmente effettuate per l'iscrizione all'albo dei vigneti San Severo DOP.

Tutti i Soci sono obbligati ad inviare ogni anno al Consorzio, entro il 30° giorno dalla data di scadenza fissata per la presentazione agli organi ufficiali competenti, copia delle denunce previste dalla legislazione in vigore ed in particolare:

1. copia della denuncia del vino San Severo DOP;
2. comunicazione delle partite di uva o mosto destinato alla produzione del San Severo DOP cedute a terzi o conferite alle cantine sociali;
3. copia della denuncia del vino San Severo DOP ottenuto dalla vinificazione delle uve prodotte ed acquistate con la distinta, per queste ultime, dei nominativi completi di indirizzo dei venditori;
4. copia della denuncia di giacenza del vino San Severo DOP;
5. comunicazione al consorzio, entro 30 giorni dalla trascrizione sul registro di carico e scarico, delle partite di vino San Severo DOP acquistate da terzi allegando fotocopia dei documenti comprovanti l'avvenuto acquisto;
6. dovrà inoltre essere inviata, entro il mese di Gennaio, copia del registro di imbottigliamento dell'annata precedente relativa al San Severo DOP.

#### **Art. 3 - Soci**

L'ammissione al Consorzio dei nuovi Soci, di cui all'art. 5 dello Statuto, è condizionata alla presentazione di una domanda d'iscrizione corredata, a seconda della categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto, dai dati relativi alla superficie vitata, alla produzione di uve e di vini, alla commercializzazione ed al confezionamento dei vini prodotti dall'Azienda, riferiti all'annata precedente, su appositi modelli forniti dal Consorzio.

Qualora l'attività di uno stesso Socio ricada in più categorie previste dallo Statuto, lo stesso verrà iscritto in ciascuna di esse.

L'adesione al Consorzio implica la concessione da parte di ciascun Socio dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini statutari del Consorzio medesimo. Ogni Socio ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale conservato presso il Consorzio; per l'accesso al fascicolo occorre rivolgere una istanza scritta al Consorzio, il quale provvederà affinché gli atti siano posti a disposizione dell'interessato per la visione.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI dello Statuto Sociale e dell'art. 2 – Doveri dei consorziati del presente Regolamento Interno, ogni associato si impegna a:

1. seguire appropriate tecniche colturali nei vigneti facenti parti del San Severo DOP;
2. elaborare i prodotti con attrezzature sufficienti ed idonee per le diverse tipologie di uve e vino;
3. presentare sul mercato tutti i vini con una immagine consona alla denominazione tutelata;
4. ad utilizzare, per il confezionamento e la pubblicità dei propri vini, materiali e testi adeguati all'immagine della DOP;
5. depositare le etichette dei propri vini al Consorzio;
6. sostenere e divulgare l'attività del Consorzio e le norme che ne regolano l'attività;
7. fornire al Consorzio i dati richiesti entro i tempi e le modalità previste dalla legislazione nazionale e comunitaria ed in base alle esigenze del Consorzio stesso;
8. a comunicare al Consorzio ogni eventuale variazione riguardante la sede, la ragione sociale, la categoria di appartenenza ed ogni altro eventuale elemento di rilievo per la gestione del Consorzio e l'adempimento dei propri compiti istituzionali
9. saldare entro i tempi stabiliti dal Consorzio, le proprie spettanze contributive relative alle quote, ai servizi resi ed alle attività di valorizzazione svolte dal Consorzio stesso.

Nessun associato potrà ricevere compensi a qualunque titolo per attività svolte a favore del Consorzio, come ad esempio partecipazione al Consiglio di Amministrazione od ad altri organi sociali. Eventuali rimborsi spese dovranno essere espressamente approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 4 - Quota di ammissione**

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta "una tantum" una quota di accesso, denominata **Quota di ammissione** che verrà deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione a carico dei nuovi soci, a seconda della/e categoria/e di appartenenza.

Il Consiglio, in casi eccezionali, potrà escludere dal pagamento della tassa di ammissione alcuni soggetti o intere categorie di soggetti.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza ed intestazione.

In tutti gli altri casi di trasferimento tra vivi di azienda socia, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Regolamento, accollandosi per intero l'eventuale situazione debitoria nei confronti del Consorzio del socio cedente. La tassa di ammissione verrà applicata sulle superfici di vigneto eventualmente già in possesso all'atto del trasferimento.

### Art. 5 - Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale, così come stabilito dall'art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE dello Statuto Sociale, è composta dalla sommatoria di:

- Contributo attività di Contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione;
- Contributo attività di vigilanza/tutela;
- Contributo attività di servizio ai soci.

Ogni socio è tenuto al versamento della **Quota Associativa Annuale**, proporzionale alle quantità di vigneti denunciati, vino denunciato e vino imbottigliato, determinato con la procedura di seguito descritta:

- Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, procederà alla determinazione della quantità di San Severo DOP che è stata oggetto per ciascun socio delle tre fasi produttive (produzione dei vigneti, vinificazione e imbottigliamento) e che servirà al calcolo della quota consortile relativa all'anno.
- Il Consiglio di Amministrazione elaborerà entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio di previsione che dovrà includere la ripartizione dei costi previsti secondo i tre centri di costo:
  - a) Attività di promozione/valorizzazione
  - b) Attività di vigilanza/tutela
  - c) Attività di servizio ai soci
- I costi generali o comunque i costi non attinenti a nessuno dei tre centri di costo specifici suindicati, verranno ripartiti tra i tre centri di costo proporzionalmente ai costi previsti.
- Il costo relativo ad ognuna delle tre attività suindicate, maggiorato del 5% a titolo di riserva, verrà ripartito nelle seguenti percentuali per ognuna delle categorie di soci:
  - Viticoltori: 23%;
  - Vinificatori: 32%;
  - Imbottiglieri: 45%.
- All'interno di ogni categoria di soci si procederà al calcolo dei tre diversi CONTRIBUTI DI ATTIVITA' UNITARI ottenuti dalla ripartizione del costo derivante suddividendolo per il totale degli ettari vitati nel caso di viticoltori, degli ettolitri vinificati per i vinificatori e delle bottiglie (da 0,75 litri o equivalenti) per gli imbottiglieri. Per tutte le categorie si procederà ad un arrotondamento per eccesso o per difetto rispetto l'unità di calcolo prima indicata.
- In caso di riconoscimento del Consorzio ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge 238/2016, i costi delle attività a) e b) suindicate verranno ripartite **erga omnes** tra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP, anche se non aderenti al Consorzio.
- Il contributo annuo complessivo a carico di ciascun socio è ottenuto moltiplicando le quantità prodotte nell'ultima vendemmia e/o vinificate e/o imbottigliate nell'anno precedente per i correlati "CONTRIBUTI DI ATTIVITA' UNITARI" e sommando gli importi così ottenuti.
- Il pagamento della Quota Associativa Annuale dovrà essere effettuato inderogabilmente dal Socio entro quattro mesi dalla Assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente. Il Consiglio, comunque, si riserva di far fronte alle spese immediate, attraverso la richiesta di acconti sul contributo annuo complessivo.

L'entità di eventuali Contributi Straordinari sarà stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tali contributi, in funzione degli obiettivi, potranno essere applicati anche a una sola delle

tre categorie. Il contributo straordinario non potrà superare per ciascun anno il triplo della quota annuale dovuta da ciascun socio.

#### **Art. 6 – Assemblea dei soci**

Alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie in rappresentanza di Soci persone giuridiche i loro rappresentanti legali così come risulta dal libro soci del Consorzio di Tutela. I rappresentanti legali dei Soci persone giuridiche hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Presidente del Consorzio i dati relativi ai loro rappresentanti legali e alla composizione dei loro organi direttivi e/o di amministrazione, oltre che ogni loro variazione.

I rappresentanti legali dei Soci persone giuridiche possono delegare a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria solo i membri degli organi direttivi e/o di amministrazione, con delega scritta firmata dallo stesso rappresentante legale. I Soci persone giuridiche amministrati da Amministratore Unico possono delegare solo altri Soci.

Il totale dei voti assembleari è fissato in **300**. Ad ogni categoria di soci spetta un numero complessivo di voti pari alla ripartizione percentuale della quota associativa annuale fissata nel precedente art. 5 - Quota Associativa Annuale del Regolamento Interno.

Il calcolo del totale dei voti spettante a ciascun socio dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee ordinarie e straordinarie che si terranno nei 12 mesi successivi. Nel calcolare i voti spettanti a ciascun socio, il CdA dovrà tener presente che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 18 luglio 2018, ad ogni socio spetta almeno un voto e che il totale dei voti per categoria dovrà essere calcolato come indicato nel comma precedente.

Il numero di voti spettanti ad ogni socio è arrotondato per difetto o per eccesso rispetto al mezzo voto fermo restando che il totale dei voti della singola categoria non potrà essere superiore al numero di voti spettanti derivante dall'applicazione del calcolo del numero di voti totali per la percentuale di ripartizione dei costi della categoria.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'art. 17 – MODALITA' DI VOTO dello statuto del Consorzio.

I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Dette deleghe dovranno essere autenticate dal Presidente, da un Vice-Presidente o dal Segretario Comunale.

Il Socio appartenente a due o tre categorie potrà farsi rappresentare nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie anche delegando Soci differenti, uno per ciascuna categoria, con i poteri e i diritti della stessa categoria. Il Socio non può dare più deleghe per la stessa categoria (esempio: un Socio che appartiene sia alla categoria dei viticoltori che a quella dei vinificatori a cui spettano 10 voti come viticoltore e 25 voti come vinificatore, può delegare all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria sia un unico Socio con delega di 35 voti, sia un Socio viticoltore e un Socio vinificatore con delega di 10 voti il primo e di 25 voti il secondo).

In nessun caso il socio delegante può attribuire una delega a due soci della stessa categoria, né attribuire una delega parziale a Socio di diversa categoria.

Qualora non siano disponibili i dati dell'ultima campagna vendemmiale per calcolare i voti saranno utilizzati gli ultimi dati utili e disponibili.

#### **Art. 7 – Modalità di voto nell'assemblea elettiva**

L'Assemblea elettiva provvede alla nomina di un seggio elettorale composto da tre dei soci presenti, ognuno in rappresentanza delle categorie dei soci, che eserciteranno anche le funzioni di scrutatori.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in mancanza di questo dal vicepresidente più anziano. In caso di assenza anche dei vicepresidenti dal consigliere più anziano. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea, anche non socio; Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell'Assemblea.

Spetta al presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con i versamenti dei contributi consortili e hanno diritto di voto solo coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto. A ciascun socio spetta un voto rapportato alla superficie vitata iscritta all'albo e/o alla quantità vinificata e/o imbottigliata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare secondo quanto previsto nel precedente art. 6 – Assemblea dei soci.

A ciascuna delle tre categorie suddette e per ciascuna delle denominazioni tutelate, spetta un numero di Consiglieri determinato in base alla rappresentatività; in ogni caso concorreranno a comporre il consiglio in ragione di **cinque Consiglieri per ciascuna delle tre categorie**.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali. La scheda di voto conterrà il numero dei Consiglieri eleggibili per ciascuna categoria, previa verifica per quanto concerne la congruità dal collegio elettorale.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare con schede e voti ponderali separati per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Un socio non può essere candidato in più di una categoria. Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda con i nominativi dei soli candidati della categoria di appartenenza e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio.

Il metodo di elezione dei Consiglieri nell'ambito di ciascuna categoria è regolato da quanto previsto dall'art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE comma 7 dello Statuto Sociale.

Qualora per qualsiasi ragione vengono a mancare uno o più membri, subentra il primo dei non eletti appartenenti alla medesima categoria e denominazione del Consigliere dimissionario.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica.

### **Art. 7 - Comitato Tecnico**

Al fine di formulare proposte operative inerenti attività in essere o da porre in essere, può venire costituito un Comitato Tecnico che sarà composto da:

- presidente del C.d.A. (o suo delegato che sarà il direttore/segretario se nominato)
- 4 membri nominati dal C.d.A. scelti anche tra i non soci.

Per la validità delle riunioni del Comitato Tecnico dovrà essere presente la metà più uno dei membri.

Le proposte formulate dal Comitato Tecnico saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione per le opportune decisioni.

I componenti del Comitato Tecnico potranno ricevere compensi per la loro attività stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Resta ben inteso che eventuali componenti soci del Consorzio non potranno ricevere alcun compenso per la loro attività all'interno del Comitato Tecnico.

### **Art. 8 – Controlli**

I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre forme di controllo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I controlli da parte del Consorzio sull'adempimento da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei Regolamenti consorziali si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.

I Soci dovranno consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione e vendita del vino San Severo DOP fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che saranno richieste per tali operazioni.

I Soci dovranno consentire, inoltre, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Consorzio di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento e di ogni altro documento che possa risultare utile ai controlli necessari agli effetti dell'applicazione delle norme previste oltre che dal presente regolamento, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, nazionale e comunitaria.

In particolare, il Consorzio attuerà tutti i controlli ritenuti necessari o opportuni per la migliore esecuzione dell'incarico di collaborare alla vigilanza, nei confronti dei propri Soci, sull'applicazione della legge 164/92.

Per ciascuna ispezione nelle aziende dei Soci, gli addetti alla vigilanza redigeranno apposito verbale sottoscritto anche all'Azienda interessata.

### **Art. 9 – Approvazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei Soci, costituisce atto integrante dello Statuto Sociale.

Copia originale del presente regolamento sottoscritto dal Presidente, dai membri del Consiglio sarà conservato agli atti del Consorzio unitamente allo Statuto. Una copia sarà affissa all'albo del Consorzio per quindici giorni trascorsi i quali diventerà obbligatoria la sua osservanza.